

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE : MOVEMENT APS

Art. I Costituzione

1.1 E costituita l'associazione di promozione sociale denominata "MOVEMENT APS". ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS).

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in via Luigi Nono n.7, 20154, Milano.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

1.6 Lo statuto è la piattaforma dell'associazione e il presupposto della vita associativa.

Art. 2 Finalità e modalità di attuazione

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità sociale.

2.1 L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

2.1.1 La promozione di politiche giovanili, sociali e culturali, atte alla formazione culturale ed artistica dei giovani, soprattutto in ambito musicale e performativo.

2.1.2 L'incoraggiamento dell'iniziativa e della creatività giovanile, stimolando l'emancipazione dei giovani, strumento per la definizione di nuovi cittadini interessati e coscienti delle loro possibilità e del loro futuro, valorizzandone l'autorganizzazione e l'educazione.

2.1.3 Aiuto ed incoraggiamento al libero scambio di esperienze e di idee e alla libera cooperazione, base del progresso e di una società democratica e civile.

2.1.4 La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza

2.1.5 L'impegno per la costruzione di relazioni e reti di scambio e confronto tra artisti di nazionalità diversa;

2.1.6 L'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva.

2.1.7 L'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità;

2.1.8 La promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo.

2.1.9 la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

2.1.10 La promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa

2.2 L'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

2.2.1 La costruzione e promozione di eventi locali che sanciscano il libero scambio di idee e la libera possibilità di rapportarsi con altre realtà giovanili, promozione di attività musicale e di mobilità fisica, linguistica e di linguaggi altri.

2.2.2 Sostenendo progetti di sperimentazione multimediale, formali ed informali, ritenendo le nuove tecnologie strumenti comunicativi e creativi più tipici e più vicini alle giovani generazioni, opportunità senza pari per l'abbattimento di distanze fisiche e barriere culturali.

2.2.3 L'espansione sempre maggiore dell'orizzonte delle possibilità e delle conoscenze attraverso la promozione tra i giovani di attività di interscambio, strutturandosi attraverso dinamiche di rete (network giovanili: studenteschi, multimediali, etc) e /o collaborando con altre associazioni locali ed europee aventi scopi simili.

2.2.4 L'Associazione promuove la produzione autonoma di pubblicazioni, quali di tipo cartaceo e prodotti multimediali, soprattutto di stampo artistico, quali prodotti di tipologia musicale e/o artistica in genere, cd, cd-rom, libri, films, radio, guide e tutto ciò che può essere utile agli scopi dell'Associazione, favorendo l'appropriazione diffusa delle nuove possibilità comunicative e creative.

2.2.5 L'Associazione si impegna a organizzare e promuovere eventi culturali vari in particolari legati al mondo della danza e della musica (corsi, incontri formativi e laboratoriali con artisti e coreografi, spettacoli dal vivo, eventi, viaggi di formazione, ...) che sanciscano la crescita formativa, il libero scambio di idee e la libera possibilità di rapportarsi con altre realtà giovanili;

2.2.6 L'Associazione si impegna anche a sostenere il lavoro creativo di collettivi informali e non e di singoli artisti, organizzando e coordinando residenze artistiche, garantendo la restituzione dei lavori di residenza negli spazi dell'Associazione stessa, sostenendo la promozione degli stessi (comunicazioni social, o altre modalità concordate) e la creazione di reti di scambio virtuose tra artisti e Associazione stessa.

2.2.7 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

2.2.8 Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2.3 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2.4 L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

2.5 In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza nazionale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

2.6 L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Art. 3 Gli associati

3.1 L'organizzazione dell'associazione si ispira a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

3.2 La carica di socio è di 12 mesi dall'avvento tesseramento e rinnovabile.

3.3 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Comitato Direttivo in qualità di associati ordinari. Si viene ammessi previo pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo. I soci sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali quote e contributi sociali annuali necessari per la realizzazione delle attività organizzate, contribuendo, così, al finanziamento delle attività stesse dell'Associazione.

3.4 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che osservano il presente Statuto e ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi. Gli associati possono essere anche persone giuridiche ed enti e/o Associazioni, aventi statuto o atto costitutivo coerenti con le caratteristiche, gli scopi, i compiti e le modalità di cui agli artt. 2, 3, 4, come unico socio: saranno quindi rappresentate dal proprio legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee dei Soci.

3.5 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione, Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione,

3.6 Il numero degli aderenti è illimitato.

3.7 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.8 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

3.8.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.8.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.8.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.8.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

3.9 Non ammissione e/o perdita della qualifica di Associato: la qualifica di associato si perde nel caso di dimissioni volontarie e per esclusione motivata da gravi motivi. Sono da intendersi gravi motivi:

- Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- Il mancato pagamento -senza giustificato motivo- della quota prevista per il tesseramento e delle altre eventuali quote richieste per il sostentamento delle attività dell'Associazione;
- L'aver arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
- L'aver tenuto o il tenere comportamenti scorretti, sia nell'ambito delle attività associative sia in attività che prescindano queste, che costituiscano un ostacolo al buon andamento del sodalizio o destabilizzino la vita associativa e le attività della stessa; o l'aver tenuto o il tenere comportamenti comunque contrari allo spirito democratico e di gestione condivisa di beni e risorse riconducibili all'Associazione.

3.9.1 L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Ordinaria. Il socio escluso o comunque chi abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può riprendere i contributi versati né esercitare e/o pretendere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Al socio escluso spettano le tutele previste dal Codice Civile. La qualifica di socio si perde, inoltre, per lo scioglimento dell'Associazione e per morte: la qualifica non si tramanda mortis causa.

Art. 4 Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli/le associati/e hanno diritto a:

- Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Riunirsi in Assemblea e proporre in quella sede e/o con richiesta al Consiglio Direttivo temi, idee e punti programmatici che saranno messe ai voti e valutate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;

- Approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione; eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- Approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale da almeno due mesi prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

4.2 Gli aderenti sono obbligati:

- A osservare le norme del presente statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- A versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. In caso di necessità, L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

4.3 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 5 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
- eccedenze degli esercizi annuali;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle eventuali associazioni aderenti;

- I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- I proventi derivanti dalla gestione diretta di corsi, eventi, attività, servizi, iniziative (per esempio spettacoli dal vivo) e progetti;
- I proventi derivanti dall'attività di somministrazione alimenti e bevande quale attività marginale e complementare a quella istituzionale;

- I contributi pubblici e privati;
- Ogni altra entrata diversa non sopra specificata di natura secondaria, marginale e complementare a quella istituzionale

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il fondo è depositato presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 6 Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente,

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

II Collegio dei Revisori dei Conti;

II Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.
- Il Collegio dei Garanti.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante affissione in bacheca e/o comunicazione per posta elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, almeno 15 giorni prima dell'assemblea stessa.

Art. 7 Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Hanno diritto di voto i/le soci/e che risultano nel registro dei soci da almeno due mesi prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.6 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Fissare l'ammontare della quota associativa.

7.7 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.9 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto, in forma cartacea od elettronica, agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

7.11 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.11.1 L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'articolo 14, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

7.11.2 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

7.11.3 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

7.13 L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso

che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

8.3 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

8.4 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- Il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
- Consiglieri con deleghe specifiche

8.5 In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 8.11 dello statuto.

8.6 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Convocare l'Assemblea dei soci;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività per rispondere agli scopi, ai compiti e alle modalità (articoli 2,3,4) sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13

c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali programmate in linea con gli articoli 2, 3, 4;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

8.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

8.8 È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

8.8.1 Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

8.9 I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

8.10 È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

8.11 Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

8.12 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

8.13 Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

8.14 Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

8.15 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

8.16 I membri del Consiglio Direttivo possono essere retribuiti per il lavoro di gestione, programmazione e amministrazione dell'Associazione in proporzione all'attività svolta e alle responsabilità assunte.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

È tenuto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali.

È autorizzato a partecipare alle attività promosse dall'associazione.

È autorizzato ad usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

È autorizzato a dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 10 Collegio Sindacale o Sindaco Unico

Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o se l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio Sindacale o Sindaco Unico composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- Potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso dei cinque anni, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 Gratuità delle cariche

12.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

12.2 L'Associazione, se necessario, può assumere lavoratori dipendenti più o meno stabili, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionale e professionistico in base alle proprie necessità, anche ricorrendo a propri associati, provvedendo al meglio alle proprie esigenze sempre e solo al fine di perseguire nel miglior modo i propri scopi.

Art. 13 Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio Sindacale, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 14 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

14.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

14.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

14.4 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.5 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei

soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 - Logo

15.1 Il logo e la denominazione di "MOVEMENT" sono suo patrimonio, e l'Associazione ne è demandato l'uso in via esclusiva.

15.2 L'utilizzo del logo e della denominazione è soggetto all'approvazione del consiglio direttivo in voce dell'assemblea degli aderenti.

15.3 La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 16 Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto online nel sito internet e saranno sempre disponibili nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 17 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

In fede, i soci fondatori:

Presidente Silvia Fontana

Vicepresidente Veronica Bottan

Segretaria Saluen Ahmed

Consigliere Marco Baldini

Consigliere Hu Xin

Consigliera Giulia Ancora

Consigliere Marcello Buonanno Seves

Milano – 26 Gennaio 2023

Statuto dell'associazione MOVEMENT APS